

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"APS - DIPARTIMENTO SOLIDARIETA' EMERGENZE FIC - FRIULI VENEZIA GIULIA"**

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata **"APS - Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC - Friuli Venezia Giulia"**, qui di seguito detta "Associazione" o "Associazione regionale".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli art. 35 e segg. Del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione è costituita come ente non riconosciuto. L'associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. **"APS - Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC - Friuli Venezia Giulia"** si costituisce quale articolazione autonoma da un punto di vista giuridico ed amministrativo della "APS Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC", qui di seguito detta altresì "Associazione Nazionale", di cui recepisce lo Statuto in particolare relativamente al Titolo II, III e IV e ne costituisce strumento di costante relazione e raccordo con il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di **Colloredo di Monte Albano (UD), in Via Ippolito Nievo 19.**
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative quali sezioni territoriali quali primi livelli del coordinamento, dell'organizzazione e della presenza dell'Associazione nel territorio.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art.4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati¹:

- a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

- 1) attuare, nella sua specifica funzione, le scelte strategiche e il governo dell'Associazione Nazionale nella sua dimensione regionale.
- 2) promuovere e diffondere, sensibilizzando le istituzioni pubbliche e la collettività intera, una più vasta conoscenza dei principi della "ristorazione collettiva di emergenza" al fine di contribuire alla realizzazione di un approccio sistemico, in armonia con altre componenti coinvolte nella risposta sanitaria nelle grandi emergenze, per dare una risposta organica nell'ambito della complessa organizzazione dei soccorsi socio-sanitari;
- 3) intervenire, promuovere e coordinare, in collaborazione con le Istituzioni ed Autorità competenti, gli interventi in situazioni di emergenze ed eventi critici naturali e antropici, sociali e sanitari che rendano necessario un intervento immediato ed integrato in ambito di Protezione Civile, prestando il proprio contributo umano e tecnico-professionale a mezzo dei propri associati in attività di protezione civile, ovunque si richieda necessario l'intervento, su tutto il territorio regionale in particolare per il settore "ristorazione collettiva di emergenza";
- 4) promuovere e diffondere attraverso l'impegno di personale altamente formato nelle arti culinarie e gastronomiche, la cultura del volontariato attraverso la prestazione della propria attività promuovendo iniziative di carattere sociale, assistenziale e benefico diretto ed indiretto in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, emergenze socio-sanitarie e comunque in tutte le situazioni, collettive od individuali, di svantaggio e disagio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- 5) contribuire al progresso morale e civile delle popolazioni, operare per rendere più incisiva la solidarietà sociale e per valorizzare le risorse del territorio.

Che persegue attraverso le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo:

- organizzare, pianificare e realizzare in località colpite da eventi calamitosi e più in generale in situazioni emergenziali, attività di ristorazione per le popolazioni danneggiate dall'evento, con allestimento di mense da campo, la corretta preparazione, conservazione e stoccaggio degli alimenti, preparazione e distribuzione pasti nel rispetto delle norme igienico sanitarie per la prevenzione dei rischi alimentari, con l'offerta di pasti sempre più idonei ad un'utenza diversificata (età, particolari problematiche dietetico-nutrizionali, specifiche patologie, precetti etico-religiosi e simili);
- promuovere ed organizzare in collaborazione con gli tutti gli Enti e/o Organizzazioni che ne richiedano l'intervento, la realizzazione di un "comparto mobile" volto a fronteggiare un'emergenza che richieda l'intervento di personale specializzato e formato per offrire servizio di ristorazione
- promuovere, organizzare, svolgere l'informazione, la formazione e l'aggiornamento permanenti in materia di ristorazione collettiva con il preciso scopo di avvicinare e dotare degli opportuni mezzi chiunque voglia operare volontariamente in questo preciso settore, attraverso appositi

corsi di formazione e/o aggiornamento, nonché mediante seminari, convegni, congressi e simili; nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

- proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi sociali e culturali connessi all'attività di ristorazione assolvendo alla funzione di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale della solidarietà sociale volta a superare squilibri economici, sociali e culturali con particolare attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio, anche con interventi di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari e di valorizzare i prodotti del territorio a sostegno delle economie locali;
- l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

3. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

4. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

5. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea degli Associati. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO III

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice ed eventualmente la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non espressamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota associativa a carico degli associati, annualmente stabilita dall'Assemblea Nazionale del "APS Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC", è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali, facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea dell'Associazione Nazionale.
5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato entro trenta giorni dalla delibera, e l'interessato potrà ricorrere entro trenta giorni al Collegio Nazionale dei Probiviri che deciderà con provvedimento impugnabile innanzi al Giudice ordinario nel termine di 30 giorni dalla notifica all'interessato.

TITOLO IV

Art 8 Sedi operative

1. L'Associazione promuove il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa a partire dalla valorizzazione del Territorio.
2. La Sezione Territoriale si costituisce quale sede operativa dell'Associazione Regionale e può avvenire su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno cinque associati di un Territorio, ma in ogni caso previa deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale nomina o ratifica il/i relativo/i referenti/i, con potere di revoca
3. Le Sezioni Territoriali sono denominate "Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC- ..." seguite dal nome del Territorio di appartenenza.
4. La Sezione Territoriale valorizza l'insediamento associativo e rappresenta l'Associazione regionale nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale, applicandone lo Statuto, il Regolamento e tutte le deliberazioni.

TITOLO V

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).
2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito. E' ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.
3. è prevista la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, nelle situazioni indicate all'Art. 30 del D. Lgs. 117/17

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, oppure fax o via mail ordinaria o a mezzo PEC, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e deve esaurire tutti i compiti previsti dall'art.25 del D. Lgs. 117/17:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito anche di:

- delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha inoltre il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 12 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. E' considerata legittima la riunione con uno o più soci che vi assistono in diretta telefonica o con una connessione audio e/o video tramite computer o altra periferica purché il mezzo utilizzato consenta al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti virtualmente considerandoli pertanto presenti e constatare i risultati della votazione.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 13 Libri Sociali